In virtù degli art. 10, cpv. 1, lett. d, e 12, cpv. 1, lett. d, dello Statuto del 27 ottobre 2007 il Consiglio direttivo propone e il Consiglio delle Sezioni ratifica il seguente

Regolamento per i contributi alle Sezioni e ai Centri regionali

del 27 ottobre 2007

Per sostenere l'attività culturale delle proprie Sezioni e dei propri Centri regionali, la sezione centrale della Pgi (in seguito Pgi) eroga loro contributi per coprire parzialmente i loro costi per l'infrastruttura e per l'animazione culturale.

Art. 1 Scopo e presupposti per l'erogazione

[1] Lo scopo del presente regolamento è fissare i principi per l'erogazione di contributi da parte della Pgi alle proprie Sezioni e ai propri Centri regionali.

[2] Il Consiglio direttivo è autorizzato a elargire i contributi solo ai Centri regionali e alle Sezioni che adempiono alle disposizioni fissate all'art. 19 dello Statuto del 27 ottobre 2007.

Art. 2 Tipi di contributo

[1] Si distinguono due tipi di contributi ai Centri regionali e alle Sezioni:

a. contributi all'infrastruttura;
b. contributi all'animazione culturale.

Art. 3 Contributi all'infrastruttura

[1] Nei limiti dei crediti deliberati dall'Assemblea dei delegati, il Consiglio direttivo decide insindacabilmente sulla suddivisione dei contributi all'infrastruttura dei Centri regionali e delle Sezioni tenendo conto:

a. per i **Centri regionali** delle loro necessità in base alla loro grandezza, al loro contributo all'immagine della Pgi, come pure un'equa suddivisione regionale;
b. per le **altre Sezioni** delle loro necessità in base alla loro grandezza e al loro contributo all'immagine della Pgi.

[2] Le domande per contributi all'infrastruttura vanno inoltrate al Consiglio direttivo come segue:

i **Centri regionali** e le **Sezioni** presentano al Consiglio direttivo entro il 30 agosto di ogni anno un preventivo delle proprie spese d'infrastruttura per l'anno successivo. Entro l'autunno il Consiglio direttivo decide la suddivisione dei mezzi per i Centri regionali e le Sezioni; i rispettivi versamenti avvengono in

fase di conguaglio, alla fine dell'anno successivo. Eventuali eccezioni a questa tempistica possono essere decise dal Consiglio direttivo di anno in anno.

[3] Qualora necessario, l'Ufficio è autorizzato ad accordare eventuali acconti alle Sezioni.

Art. 4 Contributi all'animazione culturale

[1] Nei limiti dei crediti deliberati dall'Assemblea dei delegati, il Consiglio direttivo decide insindacabilmente sulla suddivisione dei contributi all'animazione culturale dei Centri regionali e delle Sezioni tenendo conto:

a. per i **Centri regionali** dell'affinità dei progetti con il mandato e con le direttive strategiche della Pgi;
b. per le **altre Sezioni** dell'attività culturale svolta ai sensi dell'art. 5, cpv. 1, del presente regolamento.

[2] Le domande per contributi all'animazione culturale vanno inoltrate al Consiglio direttivo come segue:

i **Centri regionali** e le **Sezioni** presentano al Consiglio direttivo entro il 30 agosto di ogni anno un preventivo delle proprie spese per l'anno successivo. Entro l'autunno il Consiglio direttivo decide la suddivisione dei mezzi per i Centri regionali e le Sezioni; i rispettivi versamenti avvengono in fase di conguaglio, alla fine dell'anno successivo. Eventuali eccezioni a questa tempistica possono essere decise dal Consiglio direttivo di anno in anno.

[3] Per manifestazioni di maggior portata e costi i Centri regionali e le Sezioni hanno la possibilità di richiedere un contributo straordinario previa presentazione entro il 30 settembre di una richiesta con descrizione dettagliata del progetto e rispettivo piano di finanziamento al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può far dipendere l'erogazione di un contributo straordinario:

a. dalla disponibilità finanziaria della Pgi;
b. dall'ottenimento delle sezioni di finanziamenti da parte di terzi;
c. dalla pertinenza della manifestazione al mandato e alle direttive strategiche della Pgi.

Art. 5 Manifestazioni culturali

[1] Quali manifestazioni culturali suscettibili di un contributo s'intendono

a) eventi a carattere culturale, in particolare linguistico, storico, artistico o scientifico, come ad esempio conferenze, mostre;
b) gite a carattere culturale;
c) concerti, teatri, ecc.

[2] Sono escluse dal sostegno della Pgi tutte le manifestazioni delle Sezioni a puro carattere di svago o ricreativo come ad esempio cene sociali, castagnate, grigliate, serate danzanti, gite sociali di svago, ecc.

Art. 6 Responsabilità verso terzi

[1] La sede centrale declina ogni responsabilità per danni arrecati a terzi durante l'allestimento e lo svolgimento di manifestazioni delle Sezioni e dei Centri regionali e raccomanda di stipulare di volta in volta una rispettica copertura assicurativa (o annuale – p.es. rc assicurazioni).

Su proposta del Consiglio direttivo ratificato dal Consiglio delle Sezioni in data 25 aprile 2026, questo regolamento sostituisce il «Regolamento per i contributi alle Sezioni e ai Centri regionali» del 27 ottobre 2007 (Stato 1° giugno 2011) ed entra in vigore il 27 aprile 2026.

Franco Milani

Presidente della Pgi

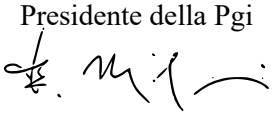

Elena Bertossa

Segretaria generale della Pgi

